



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Fabio Alesi  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Avv. Vittorio Versace

Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.  
Avv. Giovanna Camilli  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott.ssa Claudia Garretta Cons.Lav.  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Carlo Primerano  
Dott.ssa Antonella Rosati Cons.Lav.  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Dott. Comm. Mariangela Trivisani  
Dott. Comm. Yi Wu

Dott. Manlio Caruso  
Dott.ssa Alessandra Cavagna  
Dott. Alessandro Crippa  
Dott.ssa Moira Di Muzio  
Dott. Fabio Gemelli  
Dott. Alberto Mariani  
Dott. Luca Pirola  
Dott.ssa Rosa Runci  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov  
Dott.ssa Elisabetta Torrissi  
Dott. Stefano Versace  
Dott.ssa Xujie Zhou

## Milano

20123 - Via Carducci, 32  
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00  
e-mail: studio@tricol.it

## Milano – Area Legale

20123 – Via S. Vittore, 16  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail: milano.legali@tricol.it

## Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18  
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389  
e-mail: segreteria@tricolto.it

## Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20  
Tel. 06.97273788  
Fax 06.97273584  
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 1044880156

Milano, 22 dicembre 2015

## Circolare n. 10/2015

### Oggetto: “Patent Box” – Tassazione agevolata dei redditi prodotti da beni immateriali

Gentili clienti,

l’Agenzia Entrate con provvedimento del 10 novembre 2015 ha finalmente messo a disposizione dei contribuenti il modello di **opzione per il regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’ utilizzo di taluni beni immateriali (c.d. “Patent Box”)** previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificata dal D.L. 3 del 24 gennaio 2015).

In questi giorni sono stati anche emanati i provvedimenti necessari a fornire concreta attuazione alla norma: al D.M. 30 luglio 2015 (pubblicato in GU n. 244 del 20 ottobre 2015), hanno fatto seguito la circolare dell’Agenzia Entrate 36/E del 1 dicembre 2015 e il provvedimento dell’Agenzia Entrate del 1 dicembre 2015 che hanno delineato il quadro normativo e attuativo per usufruire dell’Agevolazione.

Il “Patent Box”, come verrà meglio spiegato nella presente circolare, è un regime fiscale opzionale di detassazione di una parte degli utili derivanti dallo sfruttamento di alcuni beni immateriali d’impresa quali software, opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know how... in misura proporzionale agli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo.

L’agevolazione è sicuramente di grande interesse per tutti i contribuenti che, nel loro processo produttivo, utilizzano e traggono giovamento dalle immobilizzazioni immateriali citate.

L’applicazione pratica della norma presenta un certo livello di complessità, non completamente chiarito dai provvedimenti citati, circostanza che mal si coniuga con la prossimità delle scadenze.

L’opzione, infatti, può essere fatta valere a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e vale per un quinquennio. Per i contribuenti con l’esercizio coincidente con l’anno solare la stessa potrà essere esercitata fin dall’esercizio 2015, con scelta da effettuarsi entro il 31 dicembre prossimo. Entro lo stesso termine dovrà essere avviata in alcuni casi una procedura di ruling (accordo preventivo con l’Agenzia) per determinare le modalità di fruizione del beneficio.

Nonostante le difficoltà accennate sembra trasparire un atteggiamento di apertura dell’Agenzia delle Entrate, che di fatto dà la possibilità ai soggetti interessati di presentare istanze dal contenuto minimo che dovranno essere precisate nel termine di 120 giorni. L’Agenzia ha anche chiarito che nessuna conseguenza negativa sorgerà per i contribuenti che, presentata la domanda, decideranno, a seguito di una valutazione dettagliata, di non utilizzare l’agevolazione.

L’adesione potrebbe essere rinviata ai prossimi esercizi, anche se sono all’orizzonte possibili provvedimenti restrittivi dell’agevolazione, legati anche ad un vaglio di compatibilità con le direttive OCSE. **In particolare potrebbero essere esclusi dall’agevolazione, a partire dall’esercizio 2016, i marchi e il know how. Per tali intangibles l’esercizio 2015 potrebbe essere dunque l’unico anno valido per esercitare l’opzione, a valere anche per gli anni successivi (almeno fino al quarto).**

Diamo di seguito una sintesi dell’agevolazione fiscale in oggetto, al fine di consentire ai clienti potenzialmente interessati di contattare lo Studio per approfondire l’opportunità dell’adesione.

#### **SOGGETTI INTERESSATI**

Possono usufruire dell’Agevolazione **tutti i soggetti titolari di Reddito d’impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni o dal regime contabile adottato. L’agevolazione trova applicazione anche in presenza di operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda.

L’agevolazione spetta anche a società ed enti di ogni tipo (compresi i trust con o senza personalità giuridica) **non residenti** che abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili gli intangibles agevolabili.

Sono **escluse** dall’agevolazione le società assoggettate a procedure fallimentari, in liquidazione coatta o in amministrazione controllata.

#### **OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE**

Il “Patent box” consente di escludere da tassazione una parte di reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali e le plusvalenze derivanti dalla cessione di detti beni. La parte di reddito detassata è pari, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare:

- Al 30% per il 2015
- Al 40% per il 2016
- Al 50% dal 2017 e per i periodi d’imposta successivi.

L’esclusione dalla base imponibile riguarda anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni agevolabili ed è accordata purché almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo alla cessione, nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

L’agevolazione opera sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sia ai fini IRAP.

#### **REDDITO AGEVOLABILE**

Il **reddito agevolabile** è quello derivante **dall'utilizzo diretto o dalla concessione in uso (utilizzo indiretto)** dei seguenti beni immateriali:

- Software protetto da Copyright;
- Brevetti industriali (concessi o in corso di concessione);
- Marchi (registrati o in corso di registrazione);
- Disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
- Processi, formule ed informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili (*know how*);

Condizione per poter beneficiare del "Patent Box" è che l'impresa svolga **attività di Ricerca e Sviluppo finalizzate alla produzione, al mantenimento, allo sviluppo dei sopraelencati beni immateriali**.

La condizione è rispettata anche se tali attività sono svolte mediante contratti di ricerca stipulati con società terze ovvero con università o enti di ricerca ed organismi equiparati. I costi sostenuti verso società del proprio gruppo hanno efficacia limitata.

In particolare il D.M. 30/07/2015 individua le seguenti spese di R&S rilevanti ai fini del Patent box:

- ricerca fondamentale;
- ricerca applicata;
- sviluppo sperimentale e competitivo;
- design;
- ideazione e realizzazione di software protetto da copyright;
- ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi ed interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento ed il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo e la protezione degli stessi;
- attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili

Come descritto, l'agevolazione trova applicazione **sia nel caso di utilizzo diretto che nel caso di utilizzo indiretto del bene**:

- Nel caso di **utilizzo diretto** nell'ambito dell'attività d'impresa, sarà necessario individuare il contributo economico apportato dallo stesso alla formazione del reddito d'impresa. La determinazione del contributo economico dovrà essere obbligatoriamente effettuata in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, tramite una apposita procedura di **ruling**.
- Nell'ipotesi di **utilizzo indiretto** il reddito agevolabile sarà costituito dai canoni (royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi diretti ed indiretti ad esso connessi. In tale ipotesi il reddito agevolabile potrà essere determinato direttamente dal contribuente.

In sintesi il reddito agevolabile viene determinato sulla base del seguente calcolo:

**Reddito derivante dal bene immateriale x (costi qualificati/costi complessivi)**

- **Costi qualificati:** sono i costi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per lo sviluppo o mantenimento del bene immateriale. Sono in particolare i costi sostenuti direttamente dall'impresa beneficiaria, da università o enti di ricerca ed organismi equiparati, da società non appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa o sostenuti da società del gruppo nei confronti di terzi e riaddebitati al soggetto beneficiario  
Tra i costi qualificati possono rientrare, nel limite del 30% degli stessi, le spese *intercompany* sostenute per lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del bene.
- **Costi complessivi:** comprendono tutti i costi sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene (tutti i costi di qualificati), le spese per acquisizione esterna dei beni immateriali (incluso ad esempio il costo di licenza) ed i contratti di ricerca stipulati infragruppo.

Ai fini del computo del rapporto in esame assumono rilevanza i costi sostenuti **nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d'imposta precedenti.**

**L'impresa che intende usufruire dell'agevolazione dovrà predisporre, a partire dal 2015, un adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile che consenta di isolare i componenti positivi e negativi di reddito relativi all'*intangibile*.**

#### **OPZIONE E PROCEDURA DI RULING**

Al fine di accedere al regime del "Patent Box" è necessario inviare un'istanza telematica all' Agenzia Entrate entro **l'ultimo giorno dell'esercizio per il quale il contribuente desidera esercitare l'opzione** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per usufruire dell'agevolazione già nel 2015, l'opzione dovrà essere esercitata entro il **31.12.2015**).

L'opzione è efficace **per cinque periodi d'imposta** ed è rinnovabile.

Inoltre, come accennato in premessa, **in caso di utilizzo diretto** del bene immateriale, il reddito agevolabile dovrà essere determinato attraverso un accordo preventivo con l'Agenzia Entrate (**Procedura di Ruling**) che consenta di determinare l'ammontare dei componenti positivi impliciti ed i criteri per l'individuazione dei componenti negativi ad essi riferibili.

L'accordo ha validità per il periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling e per i **quattro periodi d'imposta successivi**.

La richiesta per accedere alla procedura di accordo preventivo dovrà essere presentata anch'essa entro **l'ultimo giorno dell'esercizio per il quale il contribuente desidera esercitare l'opzione (per usufruire dell'agevolazione nel 2015, l'opzione dovrà quindi essere esercitata entro il 31.12.2015)**.

Nel provvedimento del 1/12/2015 l'Agenzia ha specificato i contenuti minimi dell'istanza di ruling, che dovrà contenere essenzialmente:

- i dati del soggetto richiedente;
- l'indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo;
- l'indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile;

- l'indicazione dell'attività di Ricerca e sviluppo svolta.

**Una volta esercitata l'opzione le imprese avranno tempo 120 giorni per integrare le domande presentate documentando le modalità di calcolo dell'agevolazione.**

Per le PMI e le microimprese sono previste delle semplificazioni. In particolare le stesse non sono tenute a rappresentare (né in sede di presentazione dell'istanza di ruling, né nella documentazione a supporto) i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni agevolabili (come devono invece fare le imprese di maggiori dimensioni). L'individuazione dei criteri ed il calcolo dell'imponibile verranno definiti direttamente in sede di contraddittorio con l'Ufficio.

L'Agenzia Entrate ha sottolineato che, qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione non dovesse risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell'agevolazione, il contribuente non avrà conseguenze.

\*\*\*\*

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati